

DECISIONE N. .../2004
DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
del

relativa ai privilegi e alle immunità accordati ad ATHENA

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il titolo V,

considerando quanto segue:

- (1) ATHENA è il meccanismo istituito dalla decisione 2004/197/PESC¹ del Consiglio per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. Alcuni privilegi e immunità sono necessari per favorire il corretto funzionamento di ATHENA nell'esclusivo interesse dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.
- (2) Ai fini fiscali gli Stati membri considerano che ATHENA soddisfa i criteri di esenzione di cui all'articolo 15, paragrafo 10, della direttiva sesta 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme² e all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa³,

¹ GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68.

² GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 290/2004 della Commissione (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 5).

³ GU L 76 del 23.3.1992. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

DECIDONO:

Articolo 1

I beni, i fondi e gli averi appartenenti ad ATHENA o gestiti dal medesimo per conto degli Stati membri, indipendentemente dalla loro ubicazione nel territorio degli Stati membri o dalla persona che li detenga, sono esenti da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca e da qualsiasi altra forma di provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria.

Articolo 2

Gli archivi di ATHENA sono inviolabili.

Articolo 3

1. Nell'ambito delle sue attività ufficiali gli averi, le entrate ed altri beni appartenenti ad ATHENA o gestiti dal medesimo per conto degli Stati membri sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
2. Gli acquisti o le acquisizioni effettuati da ATHENA sono esenti da qualsiasi imposta indiretta compresa nei prezzi dei beni immobili o mobili e dei servizi, acquisiti per uso ufficiale, e che comportino spese considerevoli. L'esenzione può essere concessa mediante rimborso o sgravio.
3. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte che costituiscono mera remunerazione di servizi di utilità generale.

Articolo 4

Gli Stati membri consentono ad ATHENA di comunicare liberamente e senza doversi munire di autorizzazione, nell'ambito di tutte le funzioni ufficiali, e proteggono il suo diritto ad agire in tal senso. ATHENA ha il diritto di utilizzare codici, nonché di spedire e ricevere corrispondenza ufficiale e altre comunicazioni ufficiali servendosi di corrieri o mediante valigie sigillate che beneficino degli stessi privilegi e immunità delle valigie e dei corrieri diplomatici.

Articolo 5

Gli articoli da 1 a 4 si applicano soltanto nella misura in cui il comitato speciale di ATHENA non abbia espressamente tolto l'immunità o il privilegio in un caso specifico.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 2004, a condizione che tutti gli Stati membri abbiano a tale data comunicato al Segretariato generale del Consiglio l'avvenuto espletamento delle procedure richieste per la sua attuazione, a titolo definitivo o provvisorio, nel rispettivo ordinamento giuridico interno.

Articolo 7

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì

In nome dei Governi degli Stati membri
Il Presidente
